



# COMUNE DI VIGONZA

PROVINCIA DI PADOVA  
Via Cavour n. 16 - C.F. 80010350280  
Tel. 049.809.51.20 - Fax 049.809.65.63  
[www.comune.vigonza.pd.it](http://www.comune.vigonza.pd.it)

AREA TECNICA

3<sup>A</sup> UNITA' OPERATIVA: LL.PP., VIABILITA', PROGETTAZIONE, ENERGIA, SICUREZZA, IMPIANTI

Prot. Gen.n° 35518

Ord. n. 45 / 09

Pubbl. n° 486/ 09

## ORDINANZA DI ATTUAZIONE AL CODICE DELLA STRADA

**Istituzione del divieto di transito ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate sulla ex S.P.57 ed ex tratti della S.P.49, e vie confluenti ad esse, con esclusione dei mezzi in servizio pubblico, delle operazioni di carico e scarico merci e dei frontisti.**

**Istituzione del limite massimo di velocità di 40 Km/h in Via Roma, in Via Carpane (nei tratti compresi tra l'inizio della stessa e l'incrocio con Via Luganega), tra il civico 105 e l'incrocio con Via Ariosto, in Via Ariosto e in Via Barbariga dal civ 1 al civ 39, Via L.Da Vinci.**

### IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

#### Premesso che:

- la Provincia di Padova, con Verbale, prot. 0170220/2009, sottoscritto in data 27.10.2009, e assunto al protocollo comunale n° 30993 del 28/10/2009, ha consegnato formalmente i tronchi di strada provinciale di seguito indicati: S.P.n.57 "di Carpane" dal km.0+000 al km.3+303 e S.P. n.49 "Barbariga" dal km.1+774 al km.2+400, i quali sono ora acquisiti al demanio stradale del Comune di Vigonza, giusta deliberazione consiliare n. 35 del 28 maggio 2009, le cui considerazioni di adozione si intendono, per mera concisione espositiva, come integranti le premesse del presente provvedimento;
- i sopraccitati tratti di viabilità, ora di proprietà e gestione esclusive del Comune di Vigonza, nell'ambito delle vigenti intitolazioni della viabilità comunale, corrispondono alle vie Roma, Carpane, Leonardo Da Vinci, Barbariga e Ariosto ed attraversano i centri abitati di cui si compone il territorio del Comune di Vigonza (e non servono ambiti a prevalente insediamento commerciale o produttivo) per una sua estensione complessiva di circa il 90% ed alle estremità si trovano il centro del capoluogo (sede municipale e dei principali servizi pubblici e scolastici) e la nuova stazione ferroviaria, con servizio SFMR, della frazione di Barbariga: tali infrastrutture costituiscono inoltre principale itinerario di collegamento ciclo-pedonale, di massivo utilizzo, per cui sono di prossimo avvio specifici lavori per la realizzazione di infrastrutture dedicate;
- in relazione all'intervenuta declassificazione, la viabilità in oggetto non risulta più preposta alle funzioni di (cfr. art. 2, comma 6, lett. c) del D.Lgs 285/92) allacciamento "...al capoluogo di provincia dei capoluoghi dei singoli comuni..." ovvero "...alla rete statale o regionale dei capoluoghi di comune... con funzioni rilevanti di carattere industriale, commerciale..." mentre, conformemente alle disposizioni della successiva lettera d) - "strade comunali" della medesima norma, è chiamata a svolgere principalmente funzioni di "...congiunzione del capoluogo con le frazioni, con la stazione ferroviaria e ... con località sede di servizi interessanti la collettività comunale", in quanto le funzioni di maggior livello sono assolte dalla viabilità provinciale e regionale contermini esistenti ed in procinto di realizzazione;
- le caratteristiche geometriche e strutturali della piattaforma stradale della viabilità in argomento, inoltre, non consentono di rispettare gli standard dimensionali, di funzione e di livello del servizio stabiliti per la viabilità extraurbana secondaria (tipo C) né per quella locale extraurbana (tipo F1 e F2) allineando quindi la classificazione funzionale di essa alla categoria delle strade locali urbane del D.M. 05/11/2001, per le quali

la medesima norma prevede limitazione della velocità tra 25 Km/h e 60 Km/h (per i tratti esterni al centro abitato) e non ammette in piattaforma la presenza di autotreni ed articolati e, di fatto, limitando per ragioni dimensionali della carreggiata (in alcuni tratti ad unica corsia di marcia in quanto strutturalmente di larghezza inferiore ai

limiti di norma) di fatto l'utilizzo da parte dei mezzi pesanti in genere, a salvaguardia della sicurezza di tutte le altre componenti di traffico ammesse (velocipedi, ciclomotori, autovetture ecc.) e degli accessi privati laterali;

- la recente apertura al traffico del nuovo "Passante di Mestre", unitamente alle diffuse iniziative di deviazione dalle strade locali del traffico pesante già poste in essere nell'area della "centuriazione romana" dai limitrofi comuni della Provincia di Venezia, incidono ancor più sulla inidoneità di tale viabilità per un utilizzo di transito di veicoli pesanti allo scopo di raccordarsi con percorsi più brevi di quelli opportunamente dimensionati e funzionalmente dedicati e presenti sul territorio ed alle principali direttrici di collegamento extraurbano, attivandosi, di fatto, irrisolvibili problematiche di gestione di detta viabilità e degli insediamenti urbani che della stessa fruiscono per le citate prevalenti funzioni di raccordo locale della comunità vigontina;

- dichiarato obiettivo dell'Amministrazione Comunale di Vigonza è inoltre garantire una maggiore sicurezza e vivibilità nel territorio alla propria comunità, anche ricorrendo all'adozione di idonei dispositivi di regolamentazione della circolazione stradale e prescrivendo, ove necessario e quando sotteso a maggior tutela dell'utenza debole della strada, il divieto di transito ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5T tonnellate, con eccezioni autorizzate e l'istituzione del limite massimo di velocità di 40 Km/h per alcune vie e tratti di esse;

- al fine di tutelare la sicurezza per gli utenti e la regolare e sicura fruibilità anche da parte dei residenti delle Vie Roma, Carpane, L. Da Vinci, Barbariga e Ariosto, si ritiene inoltre necessario limitare la velocità di percorrenza nei tratti stradali più frequentati dall'utenza debole della strada e con maggiore densità insediativa e presenza di pubblici servizi mediante istituzione del limite massimo di velocità di 40 Km/h in Via Roma, in Via Carpane nelle sezioni comprese tra l'inizio della via Carpane e l'incrocio con Via Luganega; tra il civico 105 e l'incrocio con Via Ariosto, Via Ariosto, Via Barbariga dal civ 1 al civ 39, Via Buonarroto.e Via L.Da Vinci fino al confine comunale, mediante l'installazione di segnaletica verticale e quant'altro necessario per la rinnovata disciplina di circolazione, agli effetti applicativi degli artt. 6, comma 4, lett. b) e 7, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 285/1992;

#### **ciò premesso:**

**Preso atto** della nota del 16.11.09, prot. 32964, con la quale il Comando di Polizia Locale, esprime parere favorevole per quanto di sua competenza;

**Ritenuto** quindi necessario, per il conseguimento degli obiettivi in premessa riferiti, vietare il transito ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, con eccezione dei mezzi in servizio pubblico, delle operazioni di carico e scarico merci, dei frontisti ed autorizzati, nelle Vie Roma, Carpane, L. Da Vinci, Ariosto,Barbariga dal civ 1 al civ 39, Raffaello e nelle strade comunali intercluse ad esse, mediante la collocazione di idonea segnaletica;

- **Ritenuto** inoltre necessario, per il conseguimento degli obiettivi in premessa riferiti, istituire limite massimo di velocità di 40 Km/h in Via Roma, in Via Carpane nei tratti compresi tra l'inizio della stessa e l'incrocio con Via Luganega; tra il civico 105 e l'incrocio con Via Ariosto , Via Ariosto e Via Barbariga dal civ 1 al civ 39, Via L.Da Vinci fino al confine comunale, mediante l'installazione di idonea segnaletica;

**Visti** gli artt. 5, 6, 7, 37, 38, 39 D.Lgs 30.4.1992, n.285 "Nuovo Codice della Strada" e artt.117, comma 1, lett. i), 116, comma 2, lett. e) e 83, comma 13, del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

## ORDINA

- 1) L'istituzione del divieto di transito ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate nelle vie Roma, Carpane, Molino, Luganega, Cimitero, Via S. Margherita ( dal civ 1 all'incrocio con Via Don Milani), Don Milani, Pionche, Matteotti, Ruffini, P.zza Zanella, L. Da Vinci, Ariosto , Barbariga dal civ 1 al civ 39, Raffaello e nelle strade comunali intercluse ad esse, con esclusione, dei mezzi in servizio pubblico, delle operazioni di carico e scarico merci e dei frontisti.
- 2) L'istituzione del limite massimo di velocità di 40 Km/h in Via Roma, in Via Carpane (nei tratti compresi tra l'inizio della stessa e l'incrocio con Via Luganega), tra il civico 105 e l'incrocio con Via Ariosto, in Via Ariosto e in Via Barbariga dal civ 1 al civ 39, Via L Da Vinci. fino al confine comunale, provvedendo all'installazione di segnaletica verticale e quant'altro necessario per la rinnovata disciplina di circolazione, agli effetti applicativi degli artt. 6, comma 4, lett. b) e 7, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 285/1992;

il tutto rappresentato nell'allegata planimetria.

### DISPONE

- che la segnaletica, relativa al presente atto e necessaria per la sua attuazione, sia installata a cura del competente Ufficio Tecnico;
- che la presente ordinanza entrerà in vigore al momento della istallazione della segnaletica prevista;
- che il Comando di P.L. provveda al rilascio a richiesta, previa effettuazione delle valutazioni istruttorie di necessità d'intesa anche con i servizi tecnici del Comune, delle autorizzazioni consentite dal presente provvedimento.
- pena l'inefficacia del presente provvedimento:  
che copia del presente provvedimento sia trasmessa:
  1. all'Ufficio Messi del Comune di Vigonza che provvederà alla pubblicazione all'Albo Pretorio;
  2. all'Ufficio di Polizia Municipale;
  3. a Veneto Strade S.p.A.
- Gli Agenti di Polizia della Strada come previsto dall'art.12 paragrafo e) del Decreto Legislativo n.°285 del 30.04.1992 " Nuovo Codice della Strada", sono incaricati alla vigilanza sul rispetto delle norme previste nella presente Ordinanza.
- Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso, entro il termine di 30 gg. dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Ministro dei LL.PP. (D.P.R.1199/71), oppure in via alternativa al T.A.R. del Veneto entro il termine di 60gg. dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Vigonza, 14 dicembre 2009

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA  
F.to ( ing. Marco Pettene )



carpane 57.doc

#### Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90

Area Tecnica  
Unità organizzativa responsabile dell'Istruttoria e dell'emissione del provvedimento: ..... 3^ Unità Operativa.  
Funzionario responsabile del procedimento: ..... P.I. Emanuele Carraro  
Funzionario responsabile dell'istruttoria: Servizio viabilità ..... geom. Cristofaro Legato  
Orario di ricevimento: ..... mercoledì dalle 15,30 alle 18,00 - lunedì e giovedì dalle 9,00 alle 13,00.  
Tel. Diretto: 049 8090236..... e-mail: lavori.pubblici@comune.vigonza.pd.it  
\\Galileo\utlp\Opere Pubbliche-Progettazione\Ordinanze OP-Ambiente\anno 2009\09ord.n. 45 ufficio tecnico divieto di transito mezzi pesanti